

DeJure

Archivio selezionato: Legislazione nazionale

DECRETO LEGISLATIVO - 18/08/2000 , n. 267

TESTO VIGENTE

EPIGRAFE

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 (in Suppl. ordinario n. 162, alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 227). - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (T.U. ENTI LOCALI) (1)

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Messaggio INPS 10 marzo 2010, n. 5730.

TESTO UNICO [PARTE 2 DI 2]

PARTE I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO III

ORGANI

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA

Art.54

(Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) (1).

Art. 54.

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione (2).
- 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana .
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato .
- 5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero

quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia.

Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (3).

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011, n. 115 (in Gazz. Uff., 13 aprile, n. 16), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».

(3) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

Utente: GRAZIOSI BENEDETTO

Tutti i diritti riservati - © copyright 2011 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.



DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: Corte costituzionale

Data: 07 aprile 2011

Numero: n. 115

Parti: Assoc. Razzismo Stop onlus C. Com. Selvazzano Dentro e altro

Fonti: Diritto & Giustizia 2011, 1 giugno (s.m.), Foro it. 2011, 5, I, 1280, Giust. civ. 2011, 5, 1138, Foro amm. CDS 2011, 5, 1428 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE

SINDACO DEL COMUNE - Provvedimenti contingibili e urgenti

TESTO

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 comma 4 t.u.e.l., come sostituito dall'art. 6 d.l. n. 92 del 2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), conv., con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 l. n. 125 del 2008, nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti", così consentendo che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti provvedimenti a "contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato", al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza.

NOTE GIURISPRUDENZIALI

Giust. civ. 2011, 05, 1143

(1) La questione di legittimità costituzionale decisa dalla pronuncia in commento è stata promossa da TAR Ven., ord. 22 marzo 2010, in *G.U.*, 1ª sr. speciale, n. 26 del 2010 (in *Giur. cost.*, 2010, 2748, con nota di TURAZZA, *L'art. 54, comma 4, del t.u. enti locali al vaglio della Corte costituzionale: un anche di troppo?*; in *Giur. merito*, 2010, 1709; in *Foro amm.-Tar*, 2010, 843; in *Foro it.*, 2010, III, 519). Come ricordato in motivazione, con la sentenza in esame, il giudice delle leggi ha avuto modo di confermare molti dei principi che aveva già affermato in passato. Tra questi, innanzi tutto, quello in virtù del quale sono conformi a Costituzione le leggi che consentano deroghe alla normativa primaria da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza soltanto se «temporalmente delimitate?» e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare?». In ordine a questa ultima precisazione, cfr. C. cost. 4 gennaio 1977 n. 4 (in questa *Rivista*, 1977, III, 87; in *Mass. giur. lav.*, 1977, 301, con nota di MAZZONI, *L'azione sindacale nel pubblico impiego e lo sciopero nei pubblici servizi*), richiamata in motivazione, che ha dichiarato non fondata, in riferimento agli art. 40, 70, 76 e 77 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), poiché le ordinanze prefettizie, anche se e quando (eventualmente) normative, non sono certamente ricomprese tra le fonti del nostro ordinamento giuridico; non innovano al diritto oggettivo; né, tanto meno, sono equiparabili ad atti con forza di legge, per il sol fatto di essere eccezionalmente autorizzate a provvedere in deroga alla legge. In relazione alla prima specificazione, richiamate in motivazione sono:

— C. cost. 14 aprile 1995 n. 127 (in *Giur. cost.*, 1995, 994; in *Riv. giur. ambiente*, 1997, 258, con nota di MORRONE, *I poteri di ordinanza contingibili e urgenti: l'integrazione del diritto "eccezionale" nel sistema delle fonti e dei livelli di governo territoriale*; in *Regioni*, 1995, 1167, con nota di MALO, *Il potere di ordinanza in materia di protezione civile al vaglio della Corte costituzionale*), che ha deciso non spettare allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, introdurre prescrizioni per fronteggiare detto stato di emergenza che confiscano ad organi amministrativi poteri d'ordinanza non adeguatamente circoscritti nell'oggetto, tali da derogare a settori di normazione primaria richiamati in termini assolutamente generici, e a leggi fondamentali per la salvaguardia dell'autonomia regionale, senza prevedere, inoltre, l'intesa per la programmazione degli interventi;

— C. cost. 14 aprile 1992 n. 418 (in *Giur. cost.*, 1992, 3944; in *Foro it.*, 1993, I, 2139; in *Regioni*, 1993, 1120, con note di MALO, *Protezione civile regionale*, e di STAIANO, *Interesse nazionale; non risolte le insufficienze degli standard giudiziari della Corte*, p. 2139), che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, commi 2 e 3, l. 24 febbraio 1992 n. 225, nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri e per sua delega al Ministro per il coordinamento della protezione civile la promozione ed il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica presente sul territorio nazionale, avvalendosi del dipartimento della protezione civile; b) dell'art. 2 l. n. 225, cit., nella parte in cui omette di distinguere gli eventi a seconda della portata e rilevanza nazionale e regionale; c) dell'art. 4, comma 1, l. n. 225, cit., nella parte in cui attribuisce esclusivamente al dipartimento della protezione civile le competenze relative all'attuazione delle misure di emergenza; d) dell'art. 5, comma 4, l. n. 225, cit., nella parte in cui prevede la possibilità per le autorità indicate dall'art. 1 di avvalersi di commissari delegati; e) dell'art. 14 l. n. 225, cit., nella parte in cui attribuisce ai prefetti i poteri, anche attuativi, per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio provinciale senza alcuna distinzione della dimensione territoriale dell'evento calamitoso, in riferimento all'art. 117 cost;

— C. cost. 28 gennaio 1991 n. 32 (in *Giur. cost.*, 1991, 198; in *Foro it.*, 1991, I, 1992; in *Dir. lav.*, 1991, II, 239, con nota di DI STASI, *Primo intervento della Corte costituzionale sulla legge relativa allo sciopero nei servizi pubblici essenziali*; in *Mass. giur. lav.*, 1991, 165, con nota di SANTONI, *Una prima verifica di costituzionalità della legge sullo sciopero nei servizi essenziali*; in *Regioni*, 1992, 133, con nota di SGROI, *Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali al vaglio della Corte costituzionale*), che, tra l'altro, ha affermato che la materia della regolamentazione del diritto di sciopero, per il suo contemperamento con i diritti della persona, costituzionalmente tutelati, non rientra né nella materia della pubblica sicurezza né in quella dei provvedimenti contingibili ed urgenti; pertanto, l'art. 8, commi 1, 2 e 5, l. 12 giugno 1990 n. 146 non è in contrasto con gli art. 20 e 52 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, sotto il profilo che il citato articolo avrebbe affidato ad un organo dello Stato competenze, relative alla pubblica sicurezza e ai provvedimenti d'urgenza, riservate dal detto statuto alle province autonome;

— C. cost. 30 dicembre 1987 n. 617 (in *Giur. cost.*, 1987, 3688; in *Foro it.*, 1988, I, 3537, con nota di CAVALLO PERIN, *La tutela dell'ambiente: nuove norme attributive del potere di ordinanza*; in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 1102; in *Riv. giur. urb.*, 1987, 381, con nota di MIGLIARESE, *Valori costituzionali primari e interventi realizzatori dello Stato*; in *Regioni*, 1988, 507, con nota di BIN, *Sulla funzione di indirizzo e coordinamento e sul "valore assoluto" dell'ambiente*), che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 7, commi 1 e 4, e 8 l. n. 59 del 1987 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del ministero dell'ambiente), sollevata in riferimento agli art. 2, 3, comma 3, 8, n. 3-7, 13-16, 21 e 24, 9, n. 9 e 10, 16 e 52 d.P.R. n. 670 del 1972; nonché all'art. 10 cost.: invero, l'attribuzione al ministro per l'ambiente del potere di adottare, nelle aree individuate per la destinazione a parchi nazionali o a riserve naturali statali, le necessarie misure di salvaguardia, nonché del potere di emettere, ricorrendone i presupposti, ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente non sono invasive delle competenze riservate alle province autonome.

In una con la pronuncia in commento, vale ricordare che il giudice delle leggi aveva già avuto occasione di pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale della medesima disposizione ora dichiarata parzialmente incostituzionale. In particolare, C. cost. 1° luglio 2009 n. 196 (in *Giur. cost.*, 2009, 2249; in *Foro amm.-Cds*, 2010, 28; in *Foro it.*, 2010, I, 2588), che, nel respingere tutte le questioni di legittimità costituzionali in tale occasione sollevate, ha precisato, tra l'altro, che il comma 6 dell'art. 54, facendo riferimento ai «?casi di emergenza?» e «?alle circostanze straordinarie?», riguarda soltanto il potere dei sindaci di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, restando invece escluso il potere di regolare in via ordinaria gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. In dottrina, a commento di questa decisione si ricordano: BONETTI, *La prima interpretazione costituzionalmente conforme (e restrittiva) dei provvedimenti (anche ordinari) dei sindaci in materia di sicurezza urbana e l'opinabile sopravvivenza dei sindaci quali "ufficiali di Governo"*, in *Regioni*, 2009, 1403; GIUPPONI, *"Sicurezza urbana" ordinanze sindacali: un primo (e inevitabilmente parziale) vaglio del giudice delle leggi*, *ivi*, 1421.

In dottrina, in ordine all'applicazione della disposizione censurata, si segnalano: CERESSETTI, *Diritti di libertà ed ordinanze contingibili ed urgenti: primi spunti di riflessione*, in *Foro amm.-Tar*, 2009, 3409;

CARUSO, *Da Nottingham a La Mancha: l'odissea dei sindaci nell'arcipelago dei diritti costituzionali*, in *Regioni*, 2010, 15; CORVAJA, *Esiste una libertà "innominata" da tutelare? Ordinanze sindacali "creative" e libertà individuali*, ivi, 33; GIUPPONI, *"Sicurezza urbana" e ordinamento costituzionale*, ivi, 49; GUAZZAROTTI, *Le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana: quale ruolo assume la riserva di legge?*, ivi, 83; LORENZETTI, *Le ordinanze sindacali e il principio di uguaglianza: quali garanzie?*, ivi, 93; CORTESE, *La sicurezza urbana e il potere di ordinanza del Sindaco tra competenze statale e competenze regionali: come districare l'intreccio?*, ivi, 123; FURLAN, *La disciplina concreta del potere di ordinanza*, ivi, 141; CASSATELLA, *L'obbligo di motivazione delle "nuove" ordinanze a tutela della sicurezza urbana previste dall'art. 54, comma 4, del Testo unico degli enti locali: osservazioni critiche*, ivi, 157; PELLIZZARI, *Poteri di ordinanza, sicurezza urbana e sindacato del giudice amministrativo*, ivi, 189; SIMONATI, *Sicurezza urbana e ordinanze dei sindaci: quale coordinamento tra sindaco e forze di polizia?*, ivi, 203; STRAZZARI, *Per una cultura istituzionale dell'antidiscriminazione: margini e opportunità d'intervento dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali nel contesto delle ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*, ivi, 219; MAZZARELLA, STRADELLA, *Le ordinanze sindacali per la sicurezza urbana in materia di prostituzione*, ivi, 237; RUGGIU, *Le ordinanze dei sindaci ex art. 54 t.u.e.l. in tema di bevande alcoliche e tossicodipendenza*, ivi, 299; CARRER, *Le ordinanze sul decoro urbano*, ivi, 309; MAGRASSI, *Le c.d. "ordinanze anti-kebab"*, ivi, 325; PARMIGIANI, *Il divieto di bivacco e di stazionamento nelle ordinanze adottate dai sindaci ex art. 54 t.u.e.l.*, ivi, 333; LORENZETTI, *Il divieto di indossare il burqua e il burqini. Che "genere" di ordinanze?*, ivi, 349; BUSATTA, *Le ordinanze fiorentine contro i lavavetri*, ivi, 367; RUGA RIVA, *Diritto penale e ordinanze sindacali. Più sanzioni per tutti. Anche sindacali?*, ivi, 385; GROTTI, *Potere di ordinanza e diritto penale sostanziale*, ivi, 397; CORNELLI, *Ordinanze e sicurezza urbana: il background criminologico*, ivi, 419; BONETTI, *Considerazioni conclusive circa le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana: profili costituzionali e prospettive*, ivi, 429.

Utente: GRAZIOSI BENEDETTO

Tutti i diritti riservati - © copyright 2011 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.



GIUFFRÈ EDITORE